



Rep. Ord. No vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.1211552220538 del 21/02/2024 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato avvio a codesto procedimento acquisita con prot. n.157435 del 02/04/2024.

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via piazzale Roma fino al giorno 31 luglio 2024, in occasione dei lavori di messa in sicurezza delle condotte DN600.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore n.60 del 27/10/2021 il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia Ambito territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato, ha approvato il progetto definitivo – esecutivo "Piazzale Roma – Messa in sicurezza condotte DN600: sostituzione DN600 Piazzale Roma", acquisita dalla Società Veritas S.p.A. con prot. n. 97344/21 del 03/11/2021;
- la Società Veritas S.p.A. con contratto d'Appalto Rep. LLPP 186-22/ADA ha incaricato dell'esecuzione dei lavori in Piazzale Roma la ditta Adriacos S.r.I. con sede in Latisana (UD) via G. Agnelli n.2;

Considerato che:

- i lavori in piazzale Roma sono eseguiti in più fasi successive, con l'obiettivo di ridurre i disagi indotti;
- la ditta esecutrice sta ora eseguendo la fase D che interesserà alcuni stalli di sosta riservati ai veicoli adibiti al servizio taxi siti sul lato nord-est di piazzale Roma;

Riconosciuto opportuno istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in corrispondenza dell'area dei lavori, consentendo tuttavia ai veicoli in servizio di trasporto su taxi di stazionare sul lato sud-est di piazzale Roma in occasione dell'occupazione per lavori degli stalli loro riservati;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta Adriacos S.r.l. con marca da bollo annullata dall'istante n.01211552220540 del 21/02/2024, acquisita con prot. n.157435 del 02/04/2024;
- l'ordinanza dirigenziale n.479 del 10/08/2011 e ss.mm.ii;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";





ORDINA

- 1 di regolamentare la circolazione sull'area a parcheggio per autovetture in piazzale Roma, secondo le seguenti disposizioni:
 - 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso
 - 1.2 segnalare la strettoia asimmetrica a destra e il passaggio obbligatorio a sinistra dell'area di cantiere;
 - 1.3 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in corrispondenza di due stalli di sosta riservati al servizio di taxi;
 - 1.4 i taxi in servizio sono autorizzati a stazionare sul lato sud-est dell'area di transito in sostituzione degli stalli riservati ai veicoli dell'Ente comunale;
 - 1.5 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di non interdire la circolazione veicolare e pedonale e di segnalare in maniera chiara i percorsi sicuri, predisposti per i pedoni;
 - 1.6 è fatto obbligo alla ditta esecutrice garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- 2 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di ripristinare la segnaletica stradale al termine di ogni singolo cantiere;
- 3 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
- 4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. nº 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;

5 prescrizioni a carattere generale:

- 5.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe e contigue interessate dalle deviazioni determinate dai lavori da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 5.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 5.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 5.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 5.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 5.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale e dei tratti di viabilità che fossero danneggiati nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;





- 5.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 5.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo e immediato ripristino degli originari impianti di segnaletica orizzontale e verticale così come presenti prima dei lavori in oggetto, secondo le indicazioni dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 31 luglio 2024.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità Trasporti – Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione e Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 22 aprile 2024





IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Direttore Ing. Simone Agrondi- Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo Viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it